

Prof. Avv. Niccolò Abriani
Ordinario di diritto commerciale
Università degli Studi di Firenze

Prof. Avv. Marco Lamandini
Ordinario di diritto commerciale
Università degli Studi di Bologna

Firenze - Cortina, 2 aprile 2020

Spettabile Società
Credit Network & Finance S.p.A.
Via Flavio Gioia, 39
37135 Verona

alla c.a. del Presidente
Dott. Luigi Frascino

Commenti dei professori Cera, Marchetti, Rescigno e Tremonti-Patriarca, alla nostra opinione indipendente resa “per la verità” circa la validità della delibera assembleare di Cattolica Assicurazioni avente ad oggetto: “Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”.

Abbiamo letto con interesse e attenzione, pur non condividendone affatto i risultati, i commenti che i professori Cera, Marchetti, Rescigno e, insieme tra loro, Patriarca e Tremonti hanno espresso in relazione alla nostra opinione indipendente “per la verità” resa in data 11 febbraio 2020, la quale – come è noto – ha dato risposta in senso negativo alla questione se, nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (nel seguito “Cattolica Assicurazioni”) convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del 18 dicembre 2019 di taluni soci complessivamente detentori del 2,506% del capitale sociale deliberasse di approvare la proposta di delibera formulata dai detti soci avente ad oggetto “Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”, tale delibera sarebbe da considerarsi invalida.

Pur nella varietà dei toni (taluno di essi esibendo anche qualche vivace espressione di fastidio rispetto alla ampiezza del nostro scritto, peraltro dovuta esclusivamente alla necessità di offrire, anche al lettore non esperto della materia, tutti gli elementi informativi necessari perché possa valutare con piena consapevolezza i contrapposti argomenti e dunque la fondatezza dell’opinione da noi espressa), i commenti dei consulenti del Consiglio di amministrazione esprimono dissenso dalle conclusioni *pro veritate* da noi raggiunte e riconfermano i pareri che i medesimi consulenti avevano già in precedenza reso al Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni.

Si tratta, ci pare, di un esito in qualche misura prevedibile, considerando che i commenti al nostro parere *pro veritate*, resi dai consulenti legali del Consiglio di amministrazione che si oppone all'adozione delle modifiche statutarie, non fanno che reiterare, per evidenti esigenze di continuità con i rispettivi pareri in precedenza espressi, gli argomenti già offerti a sostegno della posizione assunta dal Consiglio.

Ciò naturalmente non vela lo sforzo intellettuale riflesso negli scritti di replica dei consulenti del Consiglio di amministrazione e la loro consueta abilità dialettica; se l'uno e l'altra non possono che essere oggetto di riconoscimento, si tratta qui di verificare se gli argomenti e l'esito interpretativo prescelti (i) trovino un effettivo fondamento e (ii) siano tali da indurre a riconsiderare le conclusioni alle quali si era pervenuti nella opinione "per la verità" da noi resa. Sotto entrambi i versanti, la risposta è negativa.

Pur avendo esaminato con attenzione le repliche dei consulenti del Consiglio di amministrazione, non riteniamo di dover modificare in alcun punto né di dover aggiungere alcunché al parere già reso, che riconfermiamo in ogni aspetto essendo in coscienza convinti che un giudice, ove fosse mai investito della questione della validità della delibera assembleare in oggetto, perverrebbe a risultati interpretativi e applicativi conformi a quelli da noi raggiunti.

Per garbato senso di attenzione (e per il piacere, comunque, del dialogo intellettuale, seppur, come detto, in ruoli chiaramente e oggettivamente diversi) nei confronti dei consulenti legali del Consiglio di amministrazione, ci limitiamo ad osservare, con riguardo alle loro repliche, che:

a) Contrariamente a quanto essi affermano, le modifiche statutarie che introducono limiti di età e un tetto ai mandati come requisiti di eleggibilità non hanno affatto come finalità, se riguardate in sé e interpretate in modo oggettivo secondo ragionevolezza e buona fede (come è giusto fare per gli statuti societari: v. ANGELICI, *Appunti sull'interpretazione degli statuti di società per azioni*, in G.B. FERRI, ANGELICI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997, 337 ss.; TOMBARI, *L'interpretazione degli statuti di società. Profili di ermeneutica giuridica*, in AA.VV., *L'interpretazione e il giurista*, Padova, 2003, 477 ss.; SCIUTO, *L'interpretazione dell'atto costitutivo di società*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 277 ss.; C. MARCHETTI, *L'interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato*, in *Riv. soc.*, 2016, 833 ss.), quello di "colpire" in modo selettivo l'attuale Presidente e i Vicepresidenti, ma fissano un requisito che, una volta introdotto, opera per qualunque amministratore e per tutta la durata residua della società. La modifica statutaria non è infatti introdotta con una clausola statutaria connotata dalla previsione di un termine finale per essa (c.d. di "*sunset*"), che ne riservi l'applicazione solo al Consiglio di amministrazione in carica. Né si è dinanzi ad una fattispecie articolata e plurifasica, nella quale la modifica dei requisiti di eleggibilità viene dapprima introdotta per conseguire un certo effetto *ad personam* e, una volta conseguito l'effetto, una nuova modifica rimuove dallo statuto quei medesimi requisiti. Si è invece dinanzi a modifiche permanenti che incidono strutturalmente sull'organo, e che hanno come conseguenza puramente occasionale la cessazione dalla carica del Presidente e dei Vicepresidenti attualmente in carica, non già a modifiche che trovano la loro causa in tale effetto decadenziale. Esse inoltre fissano

requisiti che incidono sull'intero Consiglio, dal momento che quei requisiti dovranno essere posseduti da tutti i suoi componenti, fermo restando che una modifica che incida sui requisiti di eleggibilità dei componenti l'organo, per sua natura, può determinare un'incidenza solo su alcuni componenti l'organo, mentre una modifica che adotti un nuovo modello di amministrazione fa venir meno tutti. La modifica statutaria, dunque e assai più semplicemente, nel caso in esame è introdotta per restare quale regola di funzionamento dell'ente, in quanto è motivata da esigenze di rafforzamento della sua *governance* che non appaiono affatto transeunti, ed è funzionale ad assicurare, con la modifica dei requisiti di eleggibilità, l'interesse sociale a che – come abbiamo ampiamente illustrato nel parere – la Cooperativa abbia un adeguato ricambio gestionale e veda affidate le funzioni di governo a persone la cui età è, in base all'*id quod plerumque accidit*, adeguata alla complessità dell'impresa.

b) Si è dunque dinanzi, sia in astratto sia in concreto (e dunque nell'attualità effettuale della modifica statutaria qui in esame), ad un interesse del tutto lecito, che trova riscontro in altre esperienze che abbiamo avuto cura di evocare. Come abbiamo scritto nel parere, si è di fronte a scelte eminentemente organizzative che l'ordinamento italiano non ha ritenuto di tipizzare legislativamente e di imporre imperativamente o, di converso, di vietare, lasciando invece ogni valutazione di opportunità o meno circa la loro previsione statutaria, di volta in volta, alla libera decisione dei soci. E le modificazioni statutarie in esame rientrano in un ambito nel quale le valutazioni operate dai soci si fanno, più di quanto già non lo siano per natura, insindacabili, attesa la valenza prettamente organizzativa di simili scelte nelle quali prendono forma decisioni di principio sul come assicurare, al di là dei requisiti minimi imposti dal legislatore, la miglior *governance* possibile dell'impresa. Come abbiamo già illustrato con il parere, le modifiche statutarie in questione, là dove prevedono l'introduzione di limiti di età e tetti al numero dei mandati di amministratore (peraltro in un più articolato contesto di riforma della *governance*, complessivamente orientato al rafforzamento della stessa) si inquadrano a pieno titolo nel contesto del dibattito e dell'esperienza nazionale e internazionale sugli strumenti di *corporate governance* più appropriati al fine di promuovere più efficaci e rapide forme di "rinnovamento" e, correlativamente, di "diversità" dell'organo amministrativo. Giova peraltro aggiungere che la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere - seppur in altro contesto, ma con valutazioni la cui *ratio* è estensibile anche alla fattispecie da noi considerata - la meritevolezza dell'interesse di previsioni come quelle in esame, ponendo in risalto che il limite al numero dei mandati nelle cariche elettive "favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo 'forze fresche' nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza" (così Corte costituzionale, 10 luglio 2019, n. 173, ove il tetto massimo è stato ritenuto "in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza"). Con tale sentenza la Corte costituzionale non si limita a consacrare la posizione già assunta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che aveva ritenuto il limite di mandati consecutivi compatibile con i valori costituzionali (sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781), ma pone altresì in risalto il collegamento tra tale limite e il principio di uguaglianza, posto che il tetto massimo ha la "essenziale finalità" di "valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle

cariche elettive. *Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità*”. Ed è appena il caso di sottolineare come i principi enunciati del Giudice delle leggi vengano a illuminare quanto le modifiche statutarie in esame risultino funzionali a presidiare nella sua effettività la regola di uguaglianza posta alla base del sistema delle società cooperative; e dunque, in definitiva, a preservare la stessa natura cooperativistica della Compagnia.

c) Proprio perché la modifica statutaria riconosce i nuovi requisiti di eleggibilità da essa previsti come fondanti di una buona *governance*, l'applicazione di tali requisiti fin da subito, e dunque al Consiglio di amministrazione che sia ora in carica e a tutti quelli che lo saranno in futuro, è semplice espressione di coerenza (e dunque di una scelta statutaria ragionevole e proporzionata): se infatti i soci reputano importanti, per il buon governo della società, quei requisiti, per quale ragione dovrebbero mai preferire di escluderne l'applicazione (o dovrebbero addirittura essere obbligati per legge ad escluderne l'applicazione) immediata? L'ordinamento consente questa scelta organizzativa con effetto immediato e offre piena tutela alla decisione dei soci di rafforzare in tal modo la *governance* della cooperativa, rimettendo al giudice, in caso di contestazione, (solo) la valutazione se tale modifica, rispetto a eventuali pretese indennitarie di chi era stato eletto amministratore allorché tali requisiti non erano ancora fissati, valga o meno come giusta causa di cessazione dall'incarico, e quindi escluda il diritto di conseguire un'indennità (corrispondente ai compensi che tale amministratore avrebbe percepito fino alla scadenza dell'incarico).

d) A quest'ultimo riguardo, a fronte di qualche ambiguità argomentativa dei consulenti legali del Consiglio di amministrazione, teniamo a ribadire che l'ordinamento, a nostro convinto giudizio, ha cura di attribuire espressamente alla società: (i) un diritto pieno di introdurre in ogni tempo requisiti personali aggiuntivi rispetto ai quali subordinare l'assunzione della carica di amministratore, con il duplice effetto che chi ne sia privo non può essere nominato alla carica e, se nominato, decade (arg. dal coordinato disposto degli artt. 2387 e 2382 c.c., espressamente richiamato dal medesimo art. 2387) e (ii) un diritto incondizionato a che – come si esprime in termini assai espliciti la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass., sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037, in fine del paragrafo 2.1.) – “la volontà assembleare, come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta”. Al contempo a noi pare che non sia possibile, né a noi né ai consulenti del Consiglio di amministrazione, esprimere alcuna certezza sul fatto che, in questa situazione, ove il Presidente e i due Vice Presidenti che avessero a cessare per effetto della modifica statutaria contestassero la ricorrenza di una giusta causa al fine di conseguire il risarcimento del danno (in principio, corrispondente ai compensi che avrebbero percepito fino a scadenza), il giudice chiamato a dirimere la controversia riconoscerebbe loro tale indennità. La prognosi a riguardo ci appare infatti, nel caso in esame, particolarmente incerta. Come abbiamo segnalato nel parere, nella fattispecie le modifiche proposte sono al tempo stesso di natura oggettiva e soggettiva (non già nel senso che si collegano a inadempimenti pregressi degli amministratori in carica, bensì nel senso che si riferiscono a loro caratteristiche personali); sicché qui, a noi pare, si è proprio nel punto di intersezione tra ragioni oggettive di auto-organizzazione e ragioni, pur non

dipendenti da un fatto colposo o doloso degli amministratori, che ineriscono a profili soggettivi/personali degli amministratori individualmente incisi e che, nel mutato contesto di *governance* rinforzata e rinnovata prescelta dall'assemblea, potrebbero essere ritenuti dal giudice suscettibili, in ragione di tali caratteristiche personali, di elidere con giusta causa l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità del singolo amministratore interessato (tali, in altri termini, da rompere l'originario *pactum fiduciae*, nella nomenclatura della Cassazione). Non si può dunque condividere la sicurezza esibita dai consulenti del consiglio di amministrazione circa il fatto che, nella situazione, il giudice accoglierebbe certamente una richiesta risarcitoria avanzata dai consiglieri destinati a cessare dalla carica in quanto sprovvisti dei requisiti ritenuti indispensabili in base alle nuove regole approvate dai soci in assemblea con un *quorum* deliberativo più elevato rispetto a quello richiesto per la revoca dell'organo amministrativo.

e) I consulenti legali del Consiglio di amministrazione, inoltre, nel ribadire la pretesa natura abusiva della delibera proposta all'assemblea di Cattolica, omettono del tutto di prendere in considerazione l'argomento, di natura per così dire "strutturale", che abbiamo sollevato nel parere in ordine alla configurabilità di un abuso societario nella deliberazione in esame. Anzitutto, infatti, va ribadito che nel caso di specie non sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile un abuso dei diritti della minoranza, non potendosi ravvisare profili di abusività nell'esercizio, da parte dei soci proponenti, del diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea per sollecitare la deliberazione di una maggioranza dei soci su proposte di modifica statutaria. Nel nostro parere, d'altra parte, si era osservato che non si vede come anche un eventuale abuso sul piano della richiesta di convocazione, una volta che il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto di convocare l'assemblea, possa "trasformarsi per traslazione" in un abuso del voto della maggioranza a danno della minoranza, posto che in una società cooperativa non esiste una maggioranza precostituita e la maggioranza si forma con il metodo capitario di "una testa un voto". Su questi aspetti i consulenti del Consiglio di amministrazione, nei loro commenti, preferiscono tacere del tutto, mentre fanno insistito riferimento (e v. in particolare la replica del Prof. Marchetti), a un precedente recente del Tribunale di Milano – peraltro da noi già ampiamente considerato nel parere, ad evidenziarne la non pertinenza nel caso in esame – in materia di abuso del voto della maggioranza a danno della minoranza. Il riferimento è alla decisione del Tribunale di Milano 21 marzo - 23 aprile 2019 (r.g.n. 5812/2016), che ha annullato una modifica di riduzione da tre a uno del numero dei componenti dell'organo amministrativo adottata dalla maggioranza come ritorsione alla impugnazione da parte di uno dei tre consiglieri, espressione della minoranza, di una deliberazione consiliare assunta dagli altri due consiglieri in conflitto d'interessi. Ora, mentre in quel caso si era dinanzi ad una evidente finalità ritorsiva della modificazione statutaria che qui non è dato riscontrare, la fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano era caratterizzata dalla riferibilità della condotta deliberativa (giudicata abusiva) ad una maggioranza precostituita (come solitamente avviene nella società per azioni) e a danno di una minoranza (in via immediata e diretta a danno del rappresentante "fiduciario" di detta minoranza in seno all'organo amministrativo). È di tutta evidenza, per contro, che nel caso di Cattolica Assicurazioni, come già si è avuto modo di porre in risalto nel parere, ogni eventuale maggioranza si formerebbe in una assise assembleare convocata per approvare una complessiva riforma dell'assetto di governo societario proposta da soci di minoranza, e le relative modificazioni

statutarie rappresenterebbero non già la volontà di una maggioranza preconstituita e determinata in base al voto ponderale, come avviene nella società azionaria, bensì l'esito di una libera discussione e di una altrettanto libera ed autonoma valutazione da parte di ciascuno dei soci, in ossequio al principio una testa un voto che informa il regime cooperativo. Strutturalmente, dunque, niente di più distante dalla fattispecie considerata dal Tribunale di Milano e infondatamente addotta a precedente nelle argomentazioni dei consulenti del Consiglio di amministrazione.

f) Quanto poi alla questione, sollevata dal prof. Rescigno, se la modifica statutaria sia effettivamente applicabile anche al Consiglio di amministrazione in carica, in considerazione dell'uso della parola "perdita" dei requisiti che si legge nella clausola 30.9, osserviamo anzitutto che detta questione interpretativa esula dall'ambito del nostro parere, dal momento che non attiene ad un profilo di invalidità della delibera stessa (che costituisce il quesito che ci è stato posto, e al quale il nostro parere ha dato risposta per la verità), bensì riguarda una questione di interpretazione circa l'ambito soggettivo di applicazione di quella (valida) modifica. Ci sembra tuttavia di poter anche osservare che l'interpretazione proposta dal prof. Rescigno dell'art. 30.9 attribuisce un significato restrittivo alla espressione "perdita" (adducendo che si potrebbero "perdere" solo requisiti che all'atto della nomina erano richiesti dallo statuto), che a noi sembra non compatibile con una interpretazione sistematica delle modifiche statutarie, posto che gli articoli 30.9 e 59.3, ultimo periodo vanno letti in modo coordinato ed essi ricollegano l'effetto della decadenza alla "perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al paragrafo 30.6" intendendo per tale il paragrafo 30.6. successivo alle modifiche introdotte. Poiché il paragrafo 30.6. introduce i nuovi requisiti alle lettere c) e d), con ciò si rende chiaro, a nostro avviso, che la modifica, ove approvata, dei requisiti aggiuntivi, può comportare il venir meno delle condizioni di eleggibilità anche per chi sia in corso di mandato: risultato del resto che la dottrina reputa l'effetto normale in tali ipotesi, salvo che "il tenore della clausola statutaria non sia tale da suggerire (ipotesi da considerarsi certo rara ma non escludibile a priori) che il requisito sia richiesto per l'assunzione della carica ma non anche per la sua conservazione" (Caselli, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 4, Torino, 1991, 90). In altre parole, la previsione dell'art. 30.9 a noi sembra utilizzare l'espressione "perdita" non già per indicare che l'effetto decadenziale si produce solo in capo a chi abbia perso requisiti che erano richiesti dallo statuto già all'atto della sua nomina, ma per indicare che i requisiti dell'art. 30.6. sono richiesti a tutti gli amministratori sia all'atto della nomina sia durante il mandato e la "perdita" di essi durante il mandato (e così anche la perdita di quelli di nuova introduzione, senza eccezioni, ad esempio per effetto del raggiungimento in corso di mandato del limite di età, che pur non si aveva al momento della nomina) determina la decadenza sia con riguardo ai componenti del consiglio in carica sia con riguardo a quelli dei futuri consigli di amministrazione.

g) Allo stesso modo, a noi pare che le questioni interpretative poste dal prof. Cera in relazione a eventuali difficoltà applicative nella sostituzione del Vicepresidente esulino, come la questione precedente, dall'ambito del nostro parere e non pongano cioè questioni di validità della delibera in esame. Lo statuto, come ogni contratto, è per definizione uno strumento di regolamentazione dei rapporti privati (relativamente) "incompleto", e i canoni propri dell'interpretazione consentono di dare soluzione alle

questioni applicative che eventuali incompletezze o ambiguità testuali dovessero inevitabilmente porre. Non fanno eccezione le questioni indicate dal prof. Cera, che a noi sembrano poter trovare soluzione in un ragionevole (e non disagevole) esercizio interpretativo.

* * *

Confermiamo dunque, con piena convinzione e in coscienza, il nostro avviso indipendente “per la verità” sul quesito che ci è stato posto e le cui conclusioni, per quanto possa occorrere, ritrascriviamo qui di seguito:


- (1) Nessuna delle nuove clausole statutarie sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci della Compagnia si espone a vizi di legittimità; in particolare, non sussiste alcun limite legale all’introduzione, con effetto immediato, di requisiti personali aggiuntivi di eleggibilità, quali quelli in esame, per gli amministratori, ai quali si colleghi, per il caso di mancanza degli stessi, l’immediata decadenza dall’ufficio.
- (2) L’introduzione nello statuto di una società per azioni quotata di un limite di età e di un tetto al numero dei mandati risulta coerente e compatibile con le buone prassi di mercato discusse e invalse anche a livello internazionale nella definizione degli assetti di vertice della società e appare meritevole di particolare considerazione con riferimento a una Compagnia assicurativa che abbia natura cooperativa e adotti il sistema monistico di amministrazione e controllo.
- (3) Qualora ricevano l’approvazione assembleare e l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, le nuove regole statutarie sono destinate a sostituire la precedente disciplina dal momento della loro iscrizione (salvo che non sia diversamente disposto dalle modifiche statutarie stesse), non potendosi riconoscere efficacia ultrattiva a quest’ultima, né essendo configurabile nel nostro ordinamento un diritto degli amministratori in carica a veder applicate al proprio rapporto con la società, sino alla scadenza del relativo mandato, le norme esistenti al momento della loro nomina.
- (4) La delibera di approvazione, tra le altre modificazioni statutarie, della introduzione di nuovi requisiti personali per gli amministratori, quali il limite di età e un tetto al numero dei mandati, anche con effetto rispetto agli amministratori in carica, se per un verso non può certamente considerarsi nulla o inefficace, non si espone neppure ad azione di annullamento, non ravvisandosi vizi di forma o di sostanza suscettibili di configurare una difformità dalla legge o dallo statuto.
- (5) Spetta al giudice del merito valutare, se ed in quanto investito della relativa questione dagli aventi diritto, se agli amministratori destinati a decadere dalla


carica prima della scadenza originariamente prevista al momento della loro nomina in quanto privi dei nuovi requisiti in tema di limiti di età e/o di tetto massimo ai mandati vada riconosciuto, nel singolo caso concreto, il diritto ad essere indennizzati per i mancati compensi che sarebbero loro spettati sino alla cessazione del mandato. Non appare prudente formulare una prognosi circa tale valutazione; è tuttavia possibile che il giudice del merito assimili la modificazione statutaria a una revoca per giusta causa alla luce della considerazione che, nel caso in esame, la causa della cessazione anticipata del rapporto di amministrazione si pone nel punto di intersezione tra ragioni oggettive di auto-organizzazione e ragioni che, pur non dipendendo da un fatto colposo o doloso degli amministratori interessati, ineriscono, ciò non di meno, a loro profili soggettivi che, nel mutato contesto di governance prescelta dall'assemblea, vengono ad elidere, insieme all'idoneità alla carica, l'affidamento inizialmente riposto sulle loro attitudini e caratteristiche personali. Resta fermo che qualora il giudice del merito eventualmente adito non riscontrasse, nel caso, una "giusta causa", ciò non sarebbe comunque suscettibile di incidere sulla validità e sull'efficacia delle modificazioni statutarie e della deliberazione di approvazione delle stesse.

- (6) Tanto la prevista modifica statutaria in tema di quorum costitutivi minimi per l'assemblea straordinaria che dovesse deliberare circa il trasferimento della sede sociale quanto quella in tema di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono pienamente legittime e, pertanto, anche esse non si espongono ad azione di annullamento, non ravvisandosi vizi di forma o di sostanza suscettibili di configurare una difformità dalla legge o dallo statuto.

Tale è il nostro parere per la verità.

Con i migliori saluti


(prof. avv. Niccolò Abriani)


(prof. avv. Marco Lamandini)